

Sentenza n. .../2026 pubbl. il 29/06/2026

RG n. ... '2025

Repert. n. 573/2026 del 29/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ... 2025 promossa da:

C. F.

C. F. ...

C. F. ...

Avv. I

Attori oppONENTI

contro

Avv. Alessio Orsini (C.F. RSNLSS79E28F205K)

In proprio ex art. 86 cpc

Convenuto opposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la ...

ed i signori ...

... e

convenivano in giudizio l'avv. Alessio Orsini proponendo

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .../2025 del 17/04/2025 (RG n. ... '2025)

emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con cui veniva ingiunto a la
somma di euro 6.145,60 e ad . e la somma di €
24124,16, oltre spese di procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti
conclusioni:

In via preliminare, revocare il Decreto Ingiuntivo, N. '2025; R. G. N. /2025,
emesso dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno (AP), Giudice Dott. Ssa Enza Foti, in data
17.04.2025, e notificato il 23.05.2025;

- Nel merito dichiarare nullo, annullare o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, per le
causali suesposte e, conseguentemente, accertare e dichiarare che ben altre somme sono
dovute dall' odierno opponente corrente in

— C. F. Partita Iva ,
in persona del l.r.p.t.; dalla , nata a , il); C. F.

dal sig. , nato a , il ; C. F.

l, all' Avv. Orsini Alessio, nato in Milano il 28 maggio 1979, C. F.
RSNLSS79E28F205K, e per l' effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così
formulate nel relativo ricorso per ingiunzione; In subordine ridurre il credito vantato dal
convenuto, nella misura che sarà dimostrata in Giudizio o sarà liquidata equitativamente
dal Giudice del Tribunale Civile di Ascoli Piceno (AP). Con vittoria di spese, competenze
ed onorari di lite, da distrarsi al Procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.

A sostegno dell'opposizione parte opponente assumeva l'illegittimità del decreto opposto
denunciando la nullità del patto intercorso tra le parti contrapposte inerente al compenso
spettante per le attività professionali svolte e comunque l'eccessività delle somme pretese
anche in considerazione degli esiti dei giudizi patrocinati.

Sentenza n. /2026 pubbl. il 29/06/2026

- Si costituiva in giudizio il convenuto opposto contestando la domanda di parte
RG n. /2025
Repert. n. 573/2026 del 29/06/2026

opponente, così concludendo: ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità
dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , e

, perché notificata in data 03.07.2025, ossia oltre
il termine perentorio di 40 giorni decorrente dalle notificazioni del decreto ingiuntivo n.

/2025 avvenute il 20.05.2025 e il 23.05.2025 e conseguentemente, CONFERMARE
il decreto ingiuntivo n. del 17/04/2025 (RG n. /2025) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno, per la somma complessiva di € 24.124,16 nei confronti della

e di e limitata ad € 6.145,60 nei confronti di , in
favore dell' Avv. Alessio Orsini, oltre interessi di mora dalla scadenza delle rispettive
obbligazioni sino al saldo, nonché spese e compensi della procedura monitoria. In via di
estremo e gradato subordine:

Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, CONDANNARE
gli opposenti al pagamento in favore dell'Avv. Alessio Orsini delle somme che dovessero
essere accertate e dovute in corso di causa.

CONDANNARE gli opposenti, sempre in solido, alla rifusione in favore dell'opposto
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri
vigenti.

- Nel corso del processo non veniva ammessa e, quindi, espletata attività istruttoria e,
precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva
trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Sulla eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione.

Parte opposta eccepisce il decorso del termine previsto dall'art. 641 cpc I comma che prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo.

In termini generali, nessun dubbio sussiste in ordine alla perentorietà del termine di cui all'art. 641 cpc I comma e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in ipotesi di violazione dello stesso (Cass. 24858/11).

Premesso ciò, esaminando la questione di cui al presente processo riferita alla tempestività dell'opposizione, si osserva come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, per come risulta documentato in atti, sia stata eseguita nei confronti dei signori [redacted] e [redacted] in data 20.5.2025 ex art. 139 cpc con notifica dell'atto presso il portiere, mentre la notifica alla società [redacted] e [redacted] la notifica sia avvenuta il 23.5.25.

Tali fatti emergono chiaramente dai documenti in atti, ovvero gli avvisi di ricevimento e dalle stesse asserzioni difensive delle parti contenute nei rispettivi atti difensivi, laddove di tutta evidenza, vi è conferma delle date di avvenuta notifica.

E' altrettanto pacifico, per le stesse ragioni appena evidenziate, come la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia avvenuta in data 3.7.25.

Parte opponente si duole del fatto che la notifica del decreto opposto, invero - ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 641 cpc I comma - debba considerarsi avvenuta al momento dalla ricezione della raccomandata informativa (CAN comunicazione di avvenuta notifica) di avvenuta notifica inviata successivamente alla parte, comunicazione che dà notizia della notifica ricevuta dal portiere.

Sul punto, esiste una sostanziale differenza di disciplina degli esiti della notifica e delle conseguenze giuridiche della stessa nelle ipotesi di cui all'art. 139 cpc ed a quelle dell'art. 140 cpc, ipotesi questa ultima a cui sembra che la parte opponente faccia riferimento nelle proprie difese sul punto.

Ai sensi dell'art. 139 cpc IV comma la notifica al portiere si perfeziona al momento della ricezione dell'atto e dalla comunicazione (CAN comunicazione avvenuta notifica) al soggetto destinatario della notifica. In sostanza, la notificazione ex art. 139 cpc a mani del portiere - a differenza della notificazione ex art. 140 cpc - non richiede la ricezione della raccomandata informativa (Cass. 10012/21, Cass. 1366/2010; 19366/2013).

Nel caso di specie, come risulta dai documenti in atti, la consegna dell'atto da notificare al portiere e l'avvenuta comunicazione di avvenuta notifica si sono verificate entrambe il giorno 20.5.25 per entrambi gli oppositori e

Ai sensi dell'art.140 la notifica, invece si perfeziona verso il destinatario al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata (CAD comunicazione avvenuto deposito).

Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a persona diversa vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine; è per questo, pertanto, che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.

Diversamente nel caso dell'art.140 non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. Ed è per tale, essenziale ragione, che la

legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e, appunto, la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Stando così i fatti, sul presupposto che la notifica dell'opposizione sia pacificamente avvenuta il 3.7.25, è evidente che l'opposizione sia stata proposta oltre i termini di cui all'art. 641 cpc I comma, in quanto doveva essere proposta entro il 30.6.25 per gli opposenti e (entro il 2.7.25 per la

L'opposizione va pertanto respinta essendo inammissibile perché proposta tardivamente rispetto all'art. 641 cpc.

Conseguentemente, nulla sul merito.

b) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione alle effettive fasi processuali trattate nel corso del processo, secondo i parametri legali su somme poste immediatamente all'inizio dello scaglione tariffario di pertinenza, e vengono determinate nella misura di euro 6.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge

PQM

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:

- rigetta l'opposizione dichiarandola inammissibile, confermando in ogni sua parte il decreto opposto.

Sentenza n. 573/2026 pubbl. il 29/06/2026

RG n. 573/2025

Repert. n. 573/2026 del 29/06/2026

- Condanna la

il ed i signori

e

in solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'opposto Avv. Alessio

Orsini che si liquidano in euro 6.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge

Così è deciso in Ascoli Piceno, 29/06/2026

Il Giudice

Roberto Ricci

AVV. ALESSIO ORSINI

Firmato Da: ROBERTO RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4692dc7cbdae61029602a9cc0824b86